

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Comunicazione del Ministero* — *Incidente sull'ordine del giorno* — *Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle concessioni in enfiteusi di beni demaniali in Sardegna* — *Avvertenze del deputato Mameli, relatore* — *Proposizione del deputato Falqui-Pes* — *Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dell'interno, e dei deputati Siotto-Pintor e Cadorna* — *Reiezione dell'emendamento Falqui-Pes, e approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5* — *Mozione del deputato Cavour Gustavo sull'articolo 6* — *Spiegazioni dei deputati Angius e Mameli, e del ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione degli articoli susseguenti* — *Rinvio della votazione sul complesso.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima adunanza, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4623. Il sindaco a nome del municipio di Genova sottopone alla Camera varie considerazioni sul progetto di legge per la riforma dei diritti di gabella, tendenti a dimostrare la impossibilità di sottostare al prelevamento del 15 per cento sulle sue rendite ed allo stabilimento delle gabelle accensate.

4624. Il sindaco della città d'Alessandria trasmette copia del verbale con cui quel Consiglio delegato chiede istantemente l'incameramento dei beni ecclesiastici.

4625. Berrutto Costantino, già sergente sotto-scudiere nel reggimento Cavalleggieri di Piemonte residente in Valenza, rappresentando che sulla sua petizione numero 2725, tendente ad ottenere un aumento di pensione, dalla Camera trasmessa al ministro della guerra, non venne dato provvedimento alcuno, ricorre nuovamente affinché, in vista dei lunghi servigi e della tenuità della detta sua pensione, gli venga accordato un qualche impiego nell'amministrazione delle strade ferrate.

4626. Calvo Pietro già sotto-brigadiere nel corpo dei Carabinieri Reali, residente in Valenza, narrato d'aver prestato per venti anni consecutivi i suoi servigi nel predetto corpo e d'essere stato congedato con una semplice gratificazione, si rivolge alla Camera acciò provveda che dal Ministero della guerra gli venga assegnata un'annua pensione.

4627. Il Consiglio delegato del comune di Recco chiede che i beni ecclesiastici vengano dichiarati beni dello Stato, che si provveda alla sussistenza del Clero in modo più equo, che si sopprimano i conventi, e finalmente che il clero venga assoggettato alla leva ed assimilato in tutto agli altri cittadini.

4628. Il Consiglio delegato del comune di Ovada chiede l'incameramento dei beni ecclesiastici, la riduzione del numero dei vescovati e la soppressione dei conventi.

4629. Il Consiglio comunale di Gerola, provincia di Voghera, chiede l'incameramento dei beni ecclesiastici e la soppressione dei conventi.

4630. Il Consiglio delegato di Casale rassegna alla Camera il suo voto per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

4631. Il parroco, i consiglieri e 12 possidenti del luogo di Mezzana-Corti, frazione del comune di Gerre Chiozzo, chie-

dono ch'essa frazione venga ristabilita in comune indipendente, o riunita all'antico comune di Mezzana-Bottarone.

4632. Il Consiglio comunale di Levone chiede l'incameramento dei beni ecclesiastici, la riduzione del numero dei vescovati e la soppressione dei benefizi non aventi cura d'anime e delle corporazioni religiose.

4633. Il Consiglio delegato e 542 abitanti della città di Dronero chiedono l'incameramento dei beni ecclesiastici, la riduzione del numero dei vescovati e l'abolizione dei conventi.

4634. Municipio di Racconigi, id.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. A termini del regolamento si procede al sorteggio per la composizione degli uffici.

(Uno dei segretari procede all'estrazione a sorte) (1).

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione i processi verbali delle due ultime tornate.

(La Camera approva.)

Il dottor Castiglione fa omaggio alla Camera di due esemplari del suo opuscolo intitolato: *Cenni biografici di Pier Dionigi Pinelli.*

L'ingegnere P. Ramella fa omaggio di 210 copie d'un suo scritto portante il titolo: *Come si possa a buon mercato aver ottime strade in Piemonte.*

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Rattazzi — *Vice-presidente*, Demarchi — *Segretario*, Cavallini — *Commissario per le petizioni*, Sauli Francesco.

UFFICIO II. *Presidente*, Cadorna — *Vice-presidente*, Di Revel — *Segretario*, Bronzini-Zapelloni — *Commissario per le petizioni*, Demaria.

UFFICIO III. *Presidente*, Galvagno — *Vice-presidente*, Bonavera — *Segretario*, Berghini — *Commissario per le petizioni*, Melegari.

UFFICIO IV. *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Farini — *Segretario*, Rosellini — *Commissario per le petizioni*, Mantelli.

UFFICIO V. *Presidente*, Falqui-Pes — *Vice-presidente*, Cavour Gustavo — *Segretario*, Berti — *Commissario per le petizioni*, Cattaneo.

UFFICIO VI. *Presidente*, Benso Gaspare — *Vice-presidente*, Arconati — *Segretario*, Rocci — *Commissario per le petizioni*, Bertini.

UFFICIO VII. *Presidente*, Mezzana — *Vice-presidente*, Valerio — *Segretario*, Stallo — *Commissario per le petizioni*, Gianone.

Il ministro dell'interno comunica 208 copie della relazione del Consiglio generale delle carceri sullo stato e sulle condizioni delle carceri giudiziarie.

COMUNICAZIONE RELATIVA AD UNA MODIFICAZIONE DEL MINISTERO.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Dal presidente del Consiglio il conte Camillo Cavour, il quale trovandosi impedito da malattia, mi venne affidato l'onorevole incarico di fare alla Camera la seguente comunicazione:

Il dì 4 novembre Sua Maestà accettava le dimissioni del cavaliere Massimo Tapparelli d'Azeglio, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, del cavaliere Pernati di Momo, ministro dell'interno e del cavaliere Cibrario, ministro delle finanze. Nello stesso giorno S. M. ricomponeva il Gabinetto nella conformità seguente: conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze; generale Dabormida, ministro degli affari esteri; conte Ponza di San Martino, ministro dell'interno; cavaliere Cibrario, ministro dell'istruzione. Gli altri ministri restarono al rispettivo loro posto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione di crediti sui bilanci 1851 col compenso di economie.

DEL CARRETTO, relatore. La Commissione, come di dovere, sarebbe pronta a sostenere la discussione del progetto di legge ora accennato dal signor presidente. Ma siccome essa s'appoggia a numerosi documenti che furono ridemandati dalle amministrazioni che gli avevano comunicati, così crederebbe opportuno il rimandare la discussione di questo progetto dopo gli altri che trovansi all'ordine del giorno, onde potersi di nuovo procurare quei documenti che già erano a sua disposizione, ed essere in grado di appoggiare con questi le conclusioni che ha preso su questo medesimo progetto di legge.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera su questa proposta del signor relatore.

Avverto però che, quanto al secondo dei progetti posti all'ordine del giorno di quest'oggi, quello cioè portante l'approvazione dello spoglio generale attivo e passivo dei bilanci dell'esercizio 1848 per la Sardegna, da quanto mi fu detto dai membri della Commissione, sarebbe più conveniente discuterlo dopo gli spogli di terraferma. Perciò, nemmeno questa discussione potrebbe ora aver luogo: e per conseguenza, se la proposta del deputato Del Carretto viene dalla Camera accettata si procederà in primo luogo alla discussione del progetto di legge relativo a concessione in enfiteusi di terreni demaniali in Sardegna, e in seguito a quella sul monumento a Re Carlo Alberto.

Ora pongo ai voti la proposta dell'onorevole deputato Del Carretto.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Viene per conseguenza in discussione il progetto di legge sui modi d'alienazione di beni demaniali in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 708.)

La Commissione ha opinato per l'approvazione pura e semplice del presente progetto.

La discussione generale è aperta.

MAMELI, relatore. Io non ho altro a ripetere sulla discussione generale del progetto di legge, solo che il concetto fondamentale del medesimo non è stato menomamente variato dal Senato del Regno. Il progetto quale fu dalla Camera dei deputati adottato, è stato ammesso pressochè cogli stessi termini anche dal Senato. Non ha però accolto favorevolmente le proposte immunità dei tributi, per un periodo determinato di tempo, forse perchè ha traveduto in ciò un'ombra di privilegio.

Io, sebbene non possa ammettere questa idea, stante che trattasi di una condizione che tende piuttosto a migliorare la condizione del demanio mercè la migliore offerta, tuttavia ho consentito nell'avviso della Commissione, per la ragione appunto, che la cosa sarà la stessa nell'effetto, essendo ben ovvio, che limiteranno tanto più gli oblatori le loro offerte, quanto meno vantaggiose saranno le altre condizioni dell'acquisto.

FALQUI-PES. Siccome io non ho avuto l'onore di assistere alla discussione di questa legge allorchè si è trattato della medesima nella prima volta in questa Camera, mi credo perciò in dovere di fare qualche osservazione sulla medesima, la quale spero varrà a far conoscere che io non mi oppongo alla legge, ma desidererei qualche maggiore dichiarazione in essa. Ed appoggio questa mia osservazione agli stessi riflessi fatti dall'onorevole relatore della nostra Commissione, e da quello che la riferì in Senato. Non è sfuggito ad entrambi che si tratta in sostanza di stabilire le norme con cui dare esecuzione al regolamento annesso alla regia legge 26 febbraio 1859.

Ora ambe le Commissioni saviamente riflettevano nelle loro relazioni, che tra i beni demaniali altri erano di libero dominio, ed altri più ristretti, perchè soggetti ad una servitù di uso verso le rispettive popolazioni: questa servitù di uso costituiva quello che in Sardegna viene comunemente chiamato sotto il nome di *ademprivi*, vale a dire il mezzo con cui sopperire ai rispettivi bisogni che hanno le comuni in ragione delle loro rispettive possidenze, sia per il seminerio dei terreni, sia per il pascolo di cui necessitano per i loro bestiami, sia per il legno da ardere, sia pel legname di mano d'opera per le proprie abitazioni ed attrezzi d'agricoltura.

Ora, cosa facciamo noi con questa legge? Cominciamo dove dovremmo terminare; stabiliamo le regole alle quali deve il demanio attenersi nelle alienazioni, facilitiamo ai comuni ed ai privati i mezzi dell'acquisto di ciò che il demanio vorrà alienare, ma prescindiamo dalla prima delle operazioni, che è quella di stabilire ciò che il demanio è in diritto di alienare.

Quando si sono riscattati i feudi, il Governo è succeduto come nei diritti, così nei pesi ai quali andavano soggetti i feudatarii. Ora i feudatarii lasciavano godere ai popolani gli *ademprivi*, e così pure deve lasciarli godere il demanio, al quale si pagano i diritti che si pagavano a quelli. Costituisce quindi il vero demanio ciò che nelle terre, nei boschi sopravanza al bisogno dei naturali.

Tanto è che, arrivato in quest'oggi dalla Sardegna, ho visto prima di partirne una circolare dell'intendente generale di Cagliari, nella quale a nome del Ministero invitava ogni comune a fare il suo ordinato per vedere cosa potesse essere necessario ai suoi bisogni, essendo il Governo disposto ad accordar loro quello che fosse necessario. Ora, che facciamo

noi? Diamo al Governo la facoltà di poter alienare, stabiliamo le regole per quest'alienazione, ma non è ancora stabilito quello che possa essere alienabile. Dal momento che la Commissione stessa ha detto che vi doveva essere uno smembramento di quello che viene generalmente, e forse troppo estesamente, appellato col nome di demanio, mi pare che ragion vorrebbe che quanto meno si affidassero gli stessi comuni di ottenere con questa medesima legge ciò che loro possa essere assolutamente necessario.

Queste sono le osservazioni che io credo dover sottoporre alle considerazioni della Camera, basate appunto sugli altri articoli del regolamento che si è cercato colla presente legge di modificare.

MAMELI, relatore. L'eccitamento fatto dall'onorevole deputato Falqui-Pes non manca di fondamento intrinsecamente, ma parmi ciò nullameno non possa menomamente incagliare il corso di questa legge. Quale è lo scopo di essa? Di fissare le norme per l'alienazione dei beni demaniali nell'isola. Dapprima erano autorizzate le vendite e le enfiteusi, con questa legge invece, ond'essere in armonia colle disposizioni del Codice civile che non ammette più enfiteusi, si fissano altre regole per l'alienazione; ma lo scopo primario che ha avuto il Governo in questa legge è uno scopo di massima utilità per la Sardegna, poichè si trattava di salvare le concessioni già fatte, mentre quasi tutti i concessionari, per non avere adempiuto a tutte le condizioni stabilite, erano decaduti; si trattava in conseguenza di abilitarli, e l'occasione voleva che, mentre si operava questa riabilitazione, si pensasse ancora a regolare le concessioni future.

I timori del deputato Falqui-Pes sarebbero fondati se si determinasse il terreno A, il terreno B, per venderli; ma qui si parla in generale. Ora, ritenuti gli stessi principii che in massima io stesso riconosco giusti e che furono indicati dall'onorevole barone Falqui-Pes, dico che in Sardegna vi sono terreni di rigoroso dominio demaniale, e questi nulla hanno di comune coi terreni di riscatto feudale. Il demanio può liberamente disporsi perchè sono di sua assoluta proprietà. Ve ne sono poi altri che vanno soggetti ad una servitù di pascolo, e su cui i comuni hanno qualche diritto; per questi è giusto che preceda la separazione di ciò che dovrebbe assegnarsi per la necessaria dotazione dei comuni, da ciò che deve rimanere alla libera disposizione del demanio.

Ma per questo oggetto non vi era bisogno d'includere un articolo in questa legge, perchè la legge esiste già, ed è appunto quella del 1839. Che cosa dice questo progetto nell'articolo ultimo? Che si è derogato alla legge del 1839, ed a qualunque altra legge in quanto non sia conforme alle disposizioni contenute nella presente. Ma in questa legge non si parla di divisione, di soppressione dei terreni riguardo ai comuni, perocchè riguardo a ciò s'intendono salve le disposizioni della legge del 1839.

Io del resto non dissento, se si vuole introdurre anche questa riserva in questa legge, ma la riconosco superflua, perchè la legge del 1839, come tutte le altre anteriori, sono salve in quanto non sono contrarie alle disposizioni che si contengono nella presente.

CIBERARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io non potrei assentire a che si inserisca veruna riserva in questa legge. Faccio osservare che con questa legge non si conferisce alcun nuovo diritto al demanio, e che non si fa che regolare l'esercizio di quelli che già gli spettavano.

Opportunamente avvertiva l'onorevole deputato Mameli che il demanio possiede moltissimi terreni in Sardegna che sono di sua assoluta proprietà, ed altri poi ne' quali questa

proprietà è modificata dalla servitù introdotta in favore dei comuni.

Ma io ripeto che questa legge non lede in nessuna guisa il diritto di proprietà, nè il modo di esercirlo. Qui non si fa che regolare l'azione del Governo nell'alienazione di questi beni.

Per conseguenza io stimo che non sia il caso di introdurre la menoma modificazione in questa legge.

FALQUI-PES. Dalle considerazioni esposte dall'onorevole deputato Mameli io rilevo che egli non intende di opporsi né punto nè poco alle osservazioni precedentemente da me fatte.

Egli dice in sostanza che, per quanto riguarda i bisogni dei comuni, per quanto riguarda le servitù, sta già la legge del 26 febbraio 1839.

Io prendo atto di questa asserzione dell'onorevole Mameli, e di questa protesta che egli fa, che in quanto a questo si assegnerà ai comuni quanto possa essere loro utile.

Io non so poi vedere come il signor ministro non possa accettare alcuna modificazione in questa legge.

Se si deve provvedere ai bisogni di questi comuni, se coll'articolo 12 della legge che si propone rimangono abrogate le altre disposizioni della predetta legge 26 febbraio 1839, io dico che il dichiarare che la legge 26 febbraio 1839 ha effetto quanto alle concessioni da farsi ai comuni non apporta alcun pregiudizio al demanio, e serve solo di garanzia ai comuni, e che senza questa aggiunta questa dichiarazione stessa che si fa per parte della Commissione, che sta ferma quella legge quanto alle promesse fatte negli altri articoli del regolamento ai comuni, sarebbe in aperta opposizione col succitato articolo 12 della legge attuale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Siotto-Pintor.

SIOTTO-PINTOR. Io non ho che poche cose da aggiungere a quanto si è detto dall'onorevole deputato Falqui-Pes.

Il signor ministro avvertiva che con questa legge non si lede in alcun modo il diritto di proprietà; ma io domando se il demanio non potrà vendere i beni demaniali tosto che il Parlamento abbia adottata questa legge.

Si tratta adunque di concedere al demanio il diritto di alienazione. Ora io chiedo se convenga di dare questo diritto al Governo senza che prima si provveda alla dotazione dei comuni.

Si è detto che i beni demaniali si distinguono in due classi. Altri sono quelli che sono assolutamente liberi, ed altri quelli che si chiamano feudali.

Questi beni assolutamente liberi, io non li conosco, nè posso riconoscerli; e non vedo poi come un Governo possa essere autorizzato a vendere i beni che si chiamano demaniali senza aver provveduto ai bisogni del comune. (*Segni di denegazione su vari banchi*) Mi permettano, ne darò la prova, almeno per ciò che riguarda l'isola nostra; ed è che quando si sono riscattati i feudi si è tenuto conto dei pesi dei comuni.

I comuni avevano certi diritti sopra i beni che noi chiamiamo demaniali, che furono già dei baroni e che poi erano passati in mani loro. Ora io domando in qual modo questi diritti siano esistiti. Questi diritti rappresentano il maggior danaro che ogni comune paga per questi beni feudali, dimodochè noi pagheremo un annuo peso per una cosa di cui non avremo più goduto.

Dunque dico che è necessario evitare questo pericolo che pare evidentissimo, e dico *evidentissimo* perchè sin dal 1834 si prometteva di dotare i comuni e non si sono mai dotati;

io piglio argomento dal passato per emettere il mio giudizio sull'avvenire, e dico che, se non si è fatto in tanti anni, vi ha ragion di temere che non si faccia anche per l'avvenire, dimodochè io ho molta difficoltà a concedere al Governo il diritto di alienare questi beni demaniali senza che prima abbia adempiuto all'antica sua promessa di dotare e provvedere i comuni, perchè, o signori, altrimenti, di queste vendite di beni demaniali ne faremo un oggetto di speculazione. Ora io non credo che sia nell'intenzione nè del Parlamento, nè del Governo di far di ciò un oggetto di speculazione.

Il primo uso, ripeto, che si deve fare della vendita di questi beni demaniali, deve essere di provvedere i comuni che non sono dotati. Quello che sopravanza poi sarà un oggetto di guadagno.

Si conceda adunque al Governo la vendita di questi beni demaniali, ma colla condizione che adempia a quanto è prescritto nella legge del 1839.

MAMELI, relatore. Mi pare che andiamo vagando in una questione affatto inutile. Che cosa è che si vuole conservare a favore della Sardegna? I diritti che emanano dalla legge del 1839. Ebbene, questa stessa legge che fissava la divisione dei terreni per accertare i diritti dei comuni, è quella che dà la facoltà di fare concessioni, sia a titolo di enfiteusi, sia a titolo di vendita. Dunque mi pare che è una cosa abbastanza chiara. Inoltre gli articoli primo ed ultimo della presente legge risolvono le difficoltà. Infatti l'articolo primo, dice:

« Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che secondo le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839 poteano farsi tanto a titolo di vendita che d'enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita. »

Da esso risulta che in nessun'altra parte è abrogata la legge antecedente, se non in ciò che le alienazioni che prima potevano farsi a titolo di enfiteusi, si faranno d'ora in poi a solo titolo di vendita. Anzi, ben lungi dal derogarsi ad altre parti della stessa legge, si dice nell'articolo 11:

« Sono abrogate le disposizioni della Carta reale 26 febbraio 1839 e del regolamento sancito dalla medesima, e di qualunque altra legge, in quanto non siano alla presente conformi. »

Da che appare che la sola modificazione introdotta è quella accennata all'articolo primo. In quanto poi al rimprovero mosso al Governo di aver attivato e fatta la dotazione a favore dei comuni, ho l'onore di assicurare all'onorevole preopinante che egli va sommamente errato, ed io debbo saperlo, e per ragioni d'ufficio che non m'è lecito di qui esporre. Perciocchè quando si trattò la questione se si dovesse o no fare questa separazione a favore dei comuni secondo la prescrizione della Carta reale, si rispose che, essendo legge, si doveva porre strettamente in esecuzione.

Dunque i deputati sardi non debbono per nulla preoccuparsi a che questa legge venga a pregiudicare alla Carta reale, perchè anzi esplicitamente riserva i diritti dei comuni. Quindi è inutile l'aggiunta d'un articolo in proposito, quando nell'ultimo articolo è detto che è soltanto derogato alla Carta reale ed a qualunque altra legge non conforme alle disposizioni contenute nella presente legge. Ora questa legge non includendo articolo di sorta od espressione tendente a pregiudicare i diritti dei comuni, questi s'intendono sempre salvi, e di questa legge si potrebbe ripetere l'antico detto *nil ponit in esse*.

D'altronde prego la Camera a voler considerare che in Sardegna vi hanno, come già dissi, terreni di libero domi-

nio. E che cosa s'intendeva nel passato per terreni di libero dominio? S'intendevano quei terreni di cui il demanio disponeva liberamente a titolo d'affittamento o per concessioni, ed in cui i comuni non esercitavano alcun diritto di servitù di pascolo.

Dunque questi terreni di libero dominio esistevano già, ed è tanto vero, che leggendo gli antichi bilanci si riscontrano gli appalti dei terreni demaniali; questi erano i terreni di libero dominio. Io domando quindi: perchè non saranno più attualmente beni di libero dominio, mentre lo erano prima del riscatto feudale?

In riguardo poi agli altri beni che vanno soggetti a servitù di pascolo, è dovere del Governo, a norma della legge 1839, a cui non si deroga menomamente, di farne la separazione per fissarne i diritti; cosicchè mi pare che, procedendo ulteriormente nell'attuale discussione, non faremmo che perderci in una disputa inutile, perchè il Governo, ben lungi dal pregiudicare i comuni, ha dato anzi diverse disposizioni perchè si proceda a questa separazione, e si prendano i necessari provvedimenti onde far cessare quella servitù di pascolo da cui giustamente noi ripetiamo una delle cause principali della ritardata generazione della Sardegna.

PRESIDENTE. Invito il deputato Falqui-Pes a dire se persiste nelle sue osservazioni, e, in caso di affermativa, se intenda di formularle fin d'ora, o aspetti a farne oggetto di emendamento all'articolo 12.

FALQUI-PES. Io non intendo di farne oggetto di proposta nè qui nè all'articolo 12, intendo precisamente di restringere la questione nei termini in cui l'ha ristretta ora il signor relatore della Commissione. Egli ha fatto distinzione fra i beni che furono sempre del demanio, e in cui il Governo ha esercitato tutti i diritti indipendentemente dai comuni e dai privati, e quelli che, sebbene dicansi demaniali, sono però al Governo pervenuti in forza del riscatto feudale, e sui quali han diritto i comuni.

Io dico, se su questi beni hanno diritto i diversi comuni, come si potrà procedere alla loro alienazione senza far caso delle servitù che pesano su di loro?

Ecco il mio riflesso: se si tratta di beni demaniali posseduti pienamente e liberamente dal Governo, io non ho nessuna difficoltà di aderire al progetto della Commissione; ma quando sotto il nome di beni demaniali si intendano anche quelli che pervennero al demanio in forza del riscatto feudale, e che appartengono egualmente al Governo ma coll'obbligo di concedere certi particolari usi, o dritti ai comuni, i quali pagavano date quote ai feudatari, ed oggi sottostanno alla prestazione pecuniaria surrogata alla feudale, io dico che di questo diritto dei comuni si deve tener conto, e non so capire come si potrà fare un'alienazione senza dichiarare i pesi annessi alla cosa alienata.

Ecco la mia questione ridotta nei suoi veri termini: si faccia menzione espressa di ciò nella legge che discutiamo, ed io sono perfettamente d'accordo.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io credo che la Carta reale del 1839, nella parte che riserva ai comuni un diritto sui beni demaniali, sui quali avevano una servitù, deve essere intesa in questo senso che compartisca al potere esecutivo ampio diritto di transigere per non sollevare questioni inutili, od offendere i diritti competenti ai comuni. Io non penso che sia stata intenzione del legislatore nè di attribuire al demanio diritti che non avesse, nè parimente di attribuire ai comuni diritti che loro non spettassero.

Assegnando a ciascuno unicamente quello che era in diritto di conseguire, il legislatore ritenne che, se il demanio

nella vendita non avesse potuto liberare i terreni dai diritti d'uso competenti a' comuni, sarebbersi provate delle difficoltà gravissime a conseguire quel miglioramento dell'agricoltura che esso aveva in mira.

Quindi volle appunto che nel far queste vendite il Governo fosse investito di una facoltà straordinaria ed amplissima, in virtù della quale potesse sempre rinunciare ad una parte dei beni in favore di coloro che godevano dei diritti di uso, per liberare l'altra parte che metterebbe in vendita da ogni qualsiasi servitù, per la quale a ciascuno spettasse una proprietà perfetta e pienamente disponibile.

Ciò posto io stimo che non siavi altro diritto dato al Governo che quello di transigere, che quello di definire amichevolmente i diritti reciproci per evitare ogni specie di litigio e reputo che non si possa in una legge con formole generali, e con modi uniformi ed eguali per tutti i casi, determinare preventivamente questi diritti, perchè ciò deve essenzialmente dipendere dall'esame degli usi antichi esistenti, e dall'esame dei titoli rispettivi.

Quindi propongo che non si faccia innovazione alcuna nella Carta del 1839, la quale rispetta tutti i diritti senza crearne alcuno, e mentre dà al Governo il solo diritto di vendere quel che è suo, non lo obbliga a fare assegnamenti indebiti in favore dei comuni che non avessero diritti da far valere.

CADORNA. Le osservazioni che si sono mosse contro il progetto di legge in discussione hanno origine evidentemente da un equivoco.

Una legge la quale regola la vendita dei beni demaniali, può avere per soggetto o la concessione al Governo della facoltà di alienare, ovvero l'indicazione dei modi onde effettuare un'alienazione la quale sia già stata permessa od ordinata con una legge precedente. Ora il soggetto di questa legge non è già di concedere al Governo la facoltà di alienare beni demaniali che in prima, secondo le leggi già vigenti, non potessero alienarsi, ma consiste unicamente nel regolare il modo con cui egli possa mandare ad effetto quella vendita, che a termini delle leggi precedenti già poteva effettuare. Diffatti l'articolo primo di questa legge accenna a quelle alienazioni che si potevano e si possono fare a termini della Carta del 1839: quindi, tutte le osservazioni che riflettono la facoltà di alienare sono estranee a questa legge, perchè essa non concede alcuna nuova facoltà di alienare, e si riferisce precisamente per questo rispetto a ciò che prescrive la Carta del 1839.

Il presente progetto non contiene che la prescrizione di forme particolari per fare la vendita, e queste forme sono dettate dalla necessità di concordare la legislazione a questo riguardo vigente colle prescrizioni del Codice civile il quale abolì le enfiteusi perpetue.

È evidente che, se alcuno intende di fare osservazioni intorno alla facoltà di vendere, queste osservazioni non potrebbero colpire la presente legge, ma bensì la Carta del 1839; epperò gli emendamenti che si volessero proporre dovrebbero di necessità fare il soggetto d'una nuova proposta di legge la quale mirasse a modificare la Carta del 1839.

La distinzione poi che si faceva or ora tra le varie qualità dei beni demaniali, esiste appunto nella legge del 1839; e questa legge essendo qui richiamata, ne segue che anche questa distinzione è mantenuta nella presente legge.

FALQUI PES. Io prego l'onorevole deputato di leggere l'articolo primo del progetto, il quale è così concepito:

« Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che secondo le norme dell'arti-

colo 55 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839 poteano farsi tanto a titolo di vendita che di enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita. »

Io sarò pienamente d'accordo coll'onorevole preopinante ove si faccia una lieve aggiunta, cioè si dica:

« Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna non soggetti ad alcuna servitù di uso in favore dei comunisti... »

AMELLI, relatore. Tutti siamo d'accordo che si debba osservare la legge del 1839.

Or che cosa dice l'articolo primo di questo progetto? Nient'altro se non che si deve osservare quella legge. Quale è la variazione introdotta? È che, mentre giusta l'articolo 55 del regolamento annesso alla Carta reale del 1839 si potevano fare alienazioni tanto a titolo di vendita che d'enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita.

Dunque ciò che desidera l'onorevole preopinante è appunto incluso nell'articolo primo.

Quanto all'ultimo articolo, il quale dice: « Sono abrogate le disposizioni della Carta reale del 26 febbraio 1839 e del regolamento sancito dalla medesima, e di qualunque altra legge, in quanto non siano alla presente conformi, » soggiungo che si desidera una spiegazione di una cosa che è già evidente.

PRESIDENTE. Siccome la proposta del deputato Falqui-Pes è un emendamento all'articolo primo, avanti di porlo ai voti consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

L'articolo primo è così concepito:

« Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che, secondo le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839, potevano farsi tanto a titolo di vendita che di enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita. »

L'onorevole deputato Falqui-Pes propone un emendamento che consisterebbe nell'aggiunta, dopo le parole: « Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, » delle parole: « non soggetti a servitù. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

FALQUI PES. Domando la parola per svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Falqui-Pes ha la parola.

FALQUI-PES. Io credo necessario che si spieghi questa circostanza delle servitù cui possono andare soggetti questi beni demaniali, non già perchè io voglia impedire al demanio la vendita di questi beni, ma bensì perchè il demanio dica apertamente agli acquirenti: questi sono beni che vanno soggetti a tale e tal'altra servitù; perchè io stimo che non si debba deludere nella vendita chicchessia. Dal momento che facciamo distinzione tra i beni demaniali non soggetti ad alcuna servitù, e beni demaniali soggetti a servitù, io dico che, se sta al primo articolo che dei beni non soggetti a servitù possa il demanio liberamente disporre, ne viene naturalmente che quando si tratti di beni demaniali soggetti a servitù, queste debbano essere nella vendita specificate, perchè rimanga fermo sempre il diritto ai comuni di essere provvisti di ciò che abbisognano anche per abilitarli a sopperire alle spese che loro sovrastano, e che sono gravissime: in difetto la disposizione dell'articolo 12, che abroga la legge 26 febbraio 1839, escluderà la concepita lusinga, deluderà le fatte promesse portate da quel regolamento.

Non domando altro se non che sia conservato quel diritto che hanno e per cui pagano un tanto all'erario, e che si dichiarino nella vendita quali sono le servitù che vanno annesse a questi beni per non porre poi i comunisti in lotta cogli acquirenti. Che se, come si disse in ordine al modo di sopprimere ai bisogni dei comunisti, si vorrà fare una legge separata, e mandare ad effetto le fatte promesse contenute nel regolamento, io prendo atto di questa dichiarazione, ma non perciò credo di dover declinare dall'esplicita dichiarazione che ho chiesto.

MAMELLI, relatore. Mi pare che tutto il ragionamento testè fatto dall'onorevole deputato Falqui-Pes non possa memomamente modificare lo stato della questione, perchè lo ripeto non si dà qui facoltà al demanio di alienare il punto B, il punto C, si fissano unicamente le condizioni dell'alienazione: inoltre, me lo perdoni l'onorevole deputato Pes, il suo ragionamento contiene un falso supposto. Egli sarebbe che il demanio riservasse nella vendita la servitù del pascolo comune riguardo ai beni a cui questa servitù va annessa. Ma questo è contrario alle leggi del regno, alle leggi del 1820, confermate da quelle del 1839, dove è dichiarato espressamente che alla facoltà di chiudere terreni non osta la comunione del pascolo. Quindi il richiedere che nella vendita dei beni demaniali si conservino queste servitù è un dar origine ad una discussione contraria alle nostre leggi, complicando un diritto chiaro che nessuno contrasta, o può contrastare.

FALQUI-PES. Ma non si tratta solo dei pascoli, si tratta pure di altre servitù.

MAMELLI, relatore. Non importa; nella legge del 1820 confermata nel 1830 e nel 1839 sono contemplate tutte le servitù. Del resto, lo ripeto, questo non varia in nessun modo lo stato della questione. Qui non si dice al Governo: non alienate il terreno A, il terreno B, gli si dice solo di alienare quei terreni che sono veramente demaniali; peggio pel Governo se commette abusi, se concede ciò che non può concedere; i privati che saranno lesi ricorreranno alla Camera e questa darà al Ministero un voto di censura, ma intanto la cosa è spiccata, poichè non si contiene in questa legge la facoltà di alienare più questo che quell'altro terreno; se poi, ripeto, il Governo o l'amministrazione dello Stato alieneranno sotto nome di demaniale ciò che non lo è, ne avranno intera la responsabilità.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'emendamento proposto dal deputato Falqui-Pes, il quale consisterebbe nell'aggiungere le parole: « non soggetti ad alcuna servitù. »

(La Camera rigetta.)

Metto allora ai voti l'articolo 1. Lo rileggo:

« Art. 1. Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che, secondo le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839, poteano farsi tanto a titolo di vendita che d'enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le vendite si faranno anche con dilazione al pagamento del prezzo in un termine non maggiore d'anni 30, ed in quote annuali, coll'interesse corrispondente al capitale dovuto.

« L'interesse sarà dell'uno per cento per il primo quinquennio; del due dal sesto al decimo anno, e del tre per cento successivamente. »

ANGIUS. Domando la parola sopra l'aggiunta che si è fatta nel Senato a quest'articolo. Si legge nella relazione della Commissione che la parola *annuali* non vizia per nulla

l'articolo perchè esprime la pura idea del Ministero. Ora, se è vero che in nulla sia alterata l'idea del Ministero e della Commissione, non so comprendere perchè nell'altra parte del Parlamento siasi voluto mutare la redazione; ma, a mio parere, l'idea del Ministero è stata alterata, e quest'alterazione può produrre degli inconvenienti se s'incontra qualche ufficiale troppo religioso osservatore della lettera della legge.

Presento il caso. Se siasi promesso l'intero pagamento d'un terreno in anni quindici, si dovrà secondo la formola del Senato pagare il quindicesimo del prezzo ogni anno; ma se il compratore, per disobbligarsi più prestamente, voglia pagare in una volta due o tre rate o quindicesimi, in qualche anno in cui per la maggior copia di frutti abbia facoltà a tanto, non potrà avvenire, ove si incontri qualche ufficiale pedante e materiale, che trovi difficoltà a farlo e a ridurre il tempo del suo obbligo? Nè sono già una rarità siffatti ufficiali, che non intendendo lo spirito della legge si attaccano stolidamente alla lettera.

Pertanto io stimo che l'aggiunta che si è fatta altrove alla formola dell'articolo del progetto ministeriale e della Camera possa causare delle difficoltà, e per toglier queste io proporrei fosse l'articolo restituito nella sua primitiva lezione.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento proposto dal deputato Angius pella soppressione della parola *annuali* è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metterò ai voti l'articolo 2 poc'anzi letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Nelle suddette vendite dovrà sempre esprimersi la rinunzia alla facoltà di riscattare. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nelle vendite che si fanno con dilazione pel pagamento del prezzo, dovrà imporsi ai compratori l'obbligo di migliorare il terreno.

« Il regio demanio avrà la facoltà di agire per la revocazione della vendita, qualora il compratore nel termine di anni sei non abbia adempito ad una delle seguenti condizioni, cioè:

« Di avere interamente dissodato il terreno; oppure messo in piena coltura almeno la quarta parte;

« Od impiegato in qualunque genere di miglioramento un capitale corrispondente alla decima parte del prezzo.

« A richiesta del concessionario dovrà il demanio dare testimoniali delle condizioni che si saranno adempite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Se il terreno acquistato colle condizioni di cui nell'articolo precedente passa in un altro possessore, i vantaggi e gli oneri dipendenti dal contratto di acquisto rimarranno inerenti allo stesso terreno: e s'intenderanno sempre salvati anche contro i terzi i diritti del demanio dipendenti dal primo contratto. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le vendite di terreni non eccedenti gli ottanta ettari di misura superficiale, si faranno a partiti privati senza formalità d'incanti e di licitazioni.

« Dovranno però rendersi noti al pubblico per via di manifesti, almeno quindici giorni prima della spedizione del titolo. »

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR GUSTAVO. Mi fo un dovere di chiamare l'attenzione della Camera sulla situazione di molte famiglie

della Sardegna, e specialmente della provincia della Gallura, le quali traggono la loro sussistenza da possessi già antichi, pacificamente avuti per mezzo secolo, e forse più, i quali però agli occhi della legge, in istretto diritto, non danno loro un pieno titolo di proprietà. Queste sono le così dette *cussorgie*, di cui la Commissione ci trattiene nella sua relazione. I possessori di queste *cussorgie* sono pastori, i quali, quando le terre in luoghi lontani dagli abitati non avevano valore per l'agricoltura, hanno dissodato certi terreni, li hanno ridotti a coltura, mentre i loro armenti intorno pascolavano. Essi hanno ridotto ad orto ed a coltura arativa certi terreni, conservandone quindi il pacifico possesso.

Nella Gallura esistono molte di queste famiglie, le quali unicamente da tali possessi ricavano il loro vitto. Se venissero spogliate di queste *cussorgie* sarebbero ridotte alla miseria. Esse non potrebbero nemmeno invocare la prescrizione, poichè non hanno posseduto, come si dice dai legali, *pro domino*, ma hanno posseduto per una specie di tolleranza, e con intendimento di non farne roba loro; in conseguenza, un tribunale giudicando secondo le norme rigorose e generali del diritto, non può riconoscerle come proprietarie.

Vi ha però in loro favore una grave ragione di equità, ed è che questi possessi durano, specialmente nella Gallura, da 10, o 20, ed anche oltre 60 anni, ed io credo che sia cosa desiderabilissima che questo possesso incerto, il quale forse fu originariamente abusivo, che non ha carattere strettamente legale, venga quanto più presto possibile mutato in possesso stabile, in proprietà incommutabile come tutte le altre; e credò che ciò debba anche essere nelle mire del Governo.

Questo articolo, permettendo la vendita anche senza formalità d'incanto e senza licitazione, io lo credo utilissimo perchè potrà il Governo usare di questa facoltà per i beni *cussorgiali*, facendo alcune facilità sia riguardo al prezzo, sia per le more agli attuali possessori, onde quei terreni, sui quali sono nati ed allevati passino in loro proprietà perfetta.

Io aveva pensato di proporre un apposito emendamento per dar forma legale a questo mio pensiero, che credo di somma necessità per la pace pubblica, specialmente nella Gallura, poichè se alcuno tentasse di impossessarsi di quelle terre, probabilmente nascerrebbero delle collisioni e fors'anche risse sanguinolenti; ma per la difficoltà di stabilire una norma generale a questo riguardo, credo che sia più facile al Ministero (se vorrà accettare queste mie osservazioni, le quali spero saranno appoggiate dagli altri deputati della Sardegna) di regolarizzare queste proprietà.

Io rinuncio adunque a proporre un emendamento, ma attendendo dal Ministero una risposta, la quale stampata sui giornali possa assicurare gli animi di quegli abitanti cui alcune circostanze recenti hanno fatto concepire qualche diffidenza per la sicurezza dei possessi di cui trovansi investiti.

ANGIUS. Domando la parola.

Il deputato Cavour ha notato che le possessioni dei pastori galluresi sono abusive...

CAVOUR GUSTAVO. Ho detto che tali si credono da taluni.

ANGIUS. Sia così; ma quella opinione non la posso riconoscere vera che in rarissimi casi.

A provare che le terre e i pascoli tenuti dai pastori galluresi non possono appartenere al demanio, ma spettano od agli attuali possessori od a comuni, spiegherò in poche parole l'origine degli stazi e dei consorzi, che volgarmente diconsi *cussorgie* e meno alteratamente *consorgie*.

La Gallura settentrionale nei tempi del Governo nazionale comprendeva otto mandamenti, dei quali cinque restarono totalmente spopolati, uno conservò appena un gruppo notevole di case pastorali, un altro ebbe non da molti lustri una colonia, e solo l'ottavo ridotto nel numero dei comuni conservò una considerevole popolazione. In totale il numero delle popolazioni spente negli otto mandamenti antichi non fu meno di 50, per quanto posso ora qui con la memoria computare.

Perirono quelle popolazioni per le frequentissime invasioni de' barbari e per le pestilenze; e i pochi superstiti, abbandonando i funesti e pericolosi luoghi natali, si ritirarono in una od altra delle terre ancora popolate del mandamento Curatoria Gemini, e avendo trasferito seco il diritto di proprietà delle terre abbandonate, o lo mantennero nei loro discendenti o lo trasmisero al comune in cui si stabilirono.

Così avvenne anche in altre regioni dell'isola, e alcuni paesi hanno grandissime estensioni di territorio per l'aggiunta di territori dei paesi deserti.

In sul principio quelli emigrati o i figli tenevano vagante nei territorii dell'antica patria il bestiame, poi stabilirono capanne in alcuni punti, e dove mancavano gli antichi proprietari, il comune che li aveva adottati dava ad altri facoltà di pascolarvi e di stabilirvisi, o vendeva i terreni.

Così dunque per antico diritto di proprietà o per cessione di comuni i pastori galluresi possedettero e possiedono ancora i pascoli, dove erra il loro bestiame, e i campicelli (essi dicono *arvi*) dove da alcuni lustri hanno iniziata l'agricoltura.

Forse alcuni non possederanno a buon titolo la porzione del consorzio, in cui sono stabiliti; ma la massima parte io tengo che possedano legalmente sebbene non possano provare il loro immemorabile diritto.

Conchiuderò invitando il Governo perchè finalmente provveda allo stabilimento di alcuni centri di popolazione in quelle contrade deserte e nei punti del litorale che meritano essere guardati. Se le famiglie di diversi consorzi si riuniscano in qualche ben scelto punto del consorzio, la provincia di Tempio potrà dai suoi 1200 stazi veder accresciuto il numero dei suoi comuni e l'inciviltà progredirà più presto.

MAMELI, relatore. Mi credo in debito di dare qualche schiarimento a questo proposito, onde agevolare lo scioglimento della discussione che ci occupa.

Il caso presentato dall'onorevole marchese di Cavour merita sicuramente tutta la considerazione della Camera, la qual cosa è tanto vera, che questo caso venne di già contemplato nella legge del 1839, la quale mi dispiace di non aver qui meco portato, non prevedendo che venisse in discussione questa legge nella presente tornata.

L'onorevole Cavour proponeva colla massima latitudine il mezzo di legittimare questi possessi territoriali, o di convertirli in titoli, per riguardo ai possessori della Gallura, ma la legge del 1839 provvedeva non solo per la provincia di Gallura, ma per tutta la Sardegna, onde è a credersi che i possessori dei terreni di cui si parla, avranno già potuto ottenere di legittimare il loro possesso, e che non occorrono provvedimenti speciali, poichè ove desiderino ottenere tale legittimazione, non avendola, ricorrendo al Governo, questo sarà certamente disposto ad accordare loro quanto chiedono ed ove il caso richiegga, si potrà proporre al Parlamento una speciale legge, onde determinare il limite da concedersi al Governo nelle occorrenti disposizioni.

Io son persuaso che questo influirà molto sulla tranquil-

lità di quegli abitanti, avuto riguardo alle disposizioni delle leggi che riguardano la Sardegna. Tuttavia, appunto per ovviare ad ogni dubbio, si è introdotta la disposizione contenuta nell'articolo 6 che non è poi una bagattella; ottanta ettari di una misura superficiale è una bella cifra, essendo ben noto che lo starello sardo, corrispondente all'incirca alla giornata del Piemonte, equivale ad are quaranta, cosicchè il totale di ottanta ettari oltrepassa l'estensione di duecento venti giornate continentali.

Per conseguenza il Governo secondo i casi userà largamente della facoltà che gli accorda l'articolo 6 per mantenere in possesso quelli che vi sono attualmente, oppure, se sarà richiesto dalle circostanze, presenterà una legge.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 6 ora in discussione mette appunto il Governo nella condizione di poter avere nei singoli casi quei riguardi di equità cui accennava l'onorevole Cavour; giacchè è manifesto che se si mantenesse la disposizione generale, se cioè per ogni alienazione si fosse prescritta la formalità degli incanti, sarebbe stato necessario che i beni fossero sempre deliberati al miglior offerente, mentre invece potendosi, come porta l'articolo 6, fare l'alienazione a partiti privati, il Governo non mancherà certamente nei singoli casi di avere i riguardi che son dovuti o ad un antico possesso, od alle condizioni particolari del paese, le quali forse sarebbero perturbate quando si allontanassero dai terreni quelli che da lungo tempo ne hanno il godimento più o meno legittimo.

Credo con questa spiegazione aver date tutte le assicurazioni a cui mirava l'onorevole deputato.

CAVOUR GUSTAVO. Ringrazio l'onorevole guardasigilli per le spiegazioni soddisfacenti che mi ha date, e sono certo che quando saranno conosciute nella Gallura vi porteranno la tranquillità.

Ringrazio parimente il signor relatore della Commissione che ha dato anche una spiegazione pur essa soddisfacente.

Quanto all'onorevole Angius, debbo osservargli che io non ho voluto porre menomamente in dubbio alcuno dei diritti dei coltivatori della Gallura; tutto al contrario ho voluto espressamente prender la parola come rappresentante di quel circondario, acciò quei diritti che paiono certi al deputato Angius, ma che ad alcuni agenti demaniali potrebbero parer dubbi, fossero accertati e posti fuori di ogni contestazione. Neppure ebbi in mira di formulare un articolo di legge, del che conosco la difficoltà, ma il mio desiderio era di ottenere spiegazioni, le quali giungendo in quel paese tranquillassero gli animi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 6. (*Vedi sopra*)

Lo metto, ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Le vendite d'una estensione maggiore di ottanta ettari si faranno ai pubblici incanti. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regi decreti, previo il parere del Consiglio di Stato. »

ANGIUS. Chiedo la parola sull'articolo che nel progetto ministeriale e in quello della Commissione fu settimo, ed è stato omesso nella redazione risultata dalla discussione del progetto, fatta nell'altra Camera del Parlamento.

L'onorevole relatore della Commissione dopo avere notato in sul principio che nella redazione del Senato non v'era mutazione nel fondamentale concetto, non potè poi far a meno di avvertire una divergenza in punto sostanziale, e

tuttavia non ne fece gran conto, credendo conveniente di non insistere. Cotesta arrendevolezza non parrà meno che una vera abnegazione; ma l'abnegazione quando si hanno migliori ragioni è abnegazione delle stesse, e non è atto lo-devole.

Tre diverse sentenze si sono presentate in questo progetto in rispetto delle immunità da concedersi ai compratori dei beni demaniali.

Proponeva il Ministero una immunità ventenne, ma sotto certe condizioni; proponeva la stessa esenzione la Commissione, ma assolutamente, senza nessuna condizione; in terzo luogo negava ogni privilegio.

Io dissento totalmente dalla sentenza negativa d'ogni immunità ai compratori dei beni demaniali; non trovo in tutte le parti giusta quella della Commissione; credo più razionale quella del Ministero.

La sentenza che nega ogni privilegio ai compratori dei detti beni, io la rifiuto, perchè si oppone all'intento della legge, togliendo un vantaggio pecuniario alle indigenti finanze, e il progressivo sviluppo dell'industria agraria.

E veramente mancherà quel vantaggio, sarà desiderato quello sviluppo, giacchè nessuno porgerà domanda per l'acquisto di quei terreni che per essere produttiferi abbisognano di grandissime fatiche e di gravissime spese.

La sentenza che concede l'immunità per tutti i terreni senza nessuna condizione, mi sembra parimente dannosa alle finanze.

Tra i terreni da vendere, ve n'hanno moltissimi, almeno un terzo de' vendibili, i quali nello stesso primo anno, senza altre spese che quelle del dissodamento, possono produrre tanto da lasciare un vistoso netto.

Ora che questi compratori per vent'anni guadagnino e in nulla contribuiscano alle spese dello Stato, mi pare un tal fatto che urta il senso comune.

La proposta del Ministero, come ho detto, è la più ragionevole, ed io l'adotterei facilmente se la prolungazione dell'immunità fosse non ventenne, ma indefinita; imperocchè se per alcuni terreni sarà equità concedere venti anni di esenzione, basteranno in migliori condizioni cinque, in peggiori trenta, come può parere equo di fare verso quelli che acquistino territori ghiaiosi o paludosi come sono i terreni maremmani, nei quali si dovranno fare grandi spese per colmate, per canali ed altre opere, che secondo i luoghi sono necessarie. Pertanto...

PRESIDENTE. Prego il deputato Angius di formulare il suo emendamento.

ANGIUS. Ecco, propongo che si ristabilisca nel progetto l'articolo portato nella redazione ministeriale, e fatte poche cancellature sarebbe così formulato:

« I terreni demaniali che verranno acquistati per lo stabilimento di colonie agricole...; » il resto come nel progetto ministeriale, articolo 6.

PRESIDENTE. Siccome il Ministero ha ritirato il suo progetto primitivo, debbo domandare se è appoggiato l'emendamento ora proposto dal deputato Angius.

(Non è appoggiato.)

« Art. 8. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regi decreti, previo parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per le alienazioni di terreni onde formare colonie agrarie o nuovi aggregati di popolazioni sì indigene che straniere, od altri stabilimenti agrari ed industriali, si provvederà con leggi speciali. »

(È approvato.)

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1852

« Art. 10. Il termine d'anni cinque fissato dall'articolo 62 del sovra citato regolamento per dissodare e coltivare i terreni demaniali e comunali assegnati o conceduti in enfiteusi, è prorogato di sei anni dal dì della promulgazione della presente legge per le assegnazioni e concessioni anteriormente fatte, quantunque gli acquisitori avessero già incorso la pena di caducità.

« Per liberarsi dalla pena di caducità alla scadenza del nuovo termine fissato in questo articolo, basterà che l'acquisitore o possessore abbia adempito una delle tre condizioni espresse nell'articolo 4. »

(È approvato.)

« Art. 11. Potranno tuttavia gli acquisitori dei terreni ai quali è relativo l'articolo precedente, alienarli senza obbligo di corrispondere alcun laudemio alle regie finanze.

« S'intenderanno pure salve a loro riguardo le disposizioni degli articoli 60 e 61 del suddetto regolamento; come anche la facoltà di redimere il canone pagandone il capitale corrispondente in ragione del 5 per cento, o integralmente, o partitamente per quote nel termine d'anni venti. »

(È approvato.)

« Art. 12. Sono abrogate le disposizioni della Carta reale 26 febbraio 1839 e del regolamento sancito dalla medesima, e di qualunque altra legge, in quanto non siano alla presente conformi. »

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

(Si procede allo squittinio.)

Per mancanza di numero dei votanti questa votazione essendo nulla, domani sarà ripetuta in principio della seduta.

Pregherei la Camera a riunirsi in questo momento negli uffizi onde costituirsi.

Prego pure il primo ed il secondo ufficio di occuparsi delle due elezioni di cui loro furono confidate le carte, perchè domani possano essere riferite.

La seduta è levata alle ore 4 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione del progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali in Sardegna;

2° Verificazione di poteri;

3° Progetto di legge per l'erezione d'un monumento nazionale a Carlo Alberto;

4° Approvazione dei crediti suppletivi al bilancio passivo 1851;

5° Svolgimento del progetto di legge del deputato Angius per la colonizzazione della Sardegna;

6° Progetto di legge per la riforma delle gabelle accensate.

TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — La seduta è levata per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata e del seguente sunto di petizioni:

4635. Ascheri sacerdote Alessandro, da Cherasco, descrivendo la critica condizione in cui trovasi attualmente il basso clero per la costante avversione delle autorità ecclesiastiche agli attuali ordini governativi e rappresentando essere tuttora inosservate le leggi Siccardi e continui gli arbitrii dei fôri ecclesiastici, invita la Camera a promuovere quei provvedimenti atti a rendere appieno attuate le leggi dello Stato ed a far fruire tutti i cittadini indistintamente dei benefici derivanti dallo Statuto.

4636. Marfina rassegna un suo progetto per la costruzione del monumento a Carlo Alberto.

4637. Sedici abitanti del comune di Sommo in Lomellina presentano una petizione identica a quella segnata col numero 4633, relativa all'incameramento, ecc.

4638. Duecento trenta cittadini operai di Castellamonte; 75

di Ciriè; 182 di Lucento; 108 di Carignano e 82 di Saluzzo si associano alle petizioni segnate coi numeri 4369, 4391 sporte da altri operai allo scopo di ottenere mandata a pubblico concorso l'opera del monumento a Carlo Alberto ad artisti italiani.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Audisio — Avigdor — Barbavara — Barbier — Benso Giacomo — Bertolini — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blanc — Bionay — Botta — Brofferio — Brunier — Buffa — Campana — Capellina — Carquet — Carta — Casaretto — Cavalli — Chaperon — Chenal — Chiarle — Correnti — Corsi — D'Avier-